grammi di ordinaria manutenzione, nonché gli interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

4. In tutto il territorio del Parco è altresì ammessa, previo nulla osta dell'Ente, la manutenzione straordinaria degli elettrodotti e gasdotti esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica.

5. Nuovi elettrodotti e gasdotti, nonché nuovi impianti tecnologici a rete telefonici, idrici, fognari e di distribuzione di energia elettrica, possono essere realizzati nelle zone "C" e "D" con le modalità tecniche ed amministrative di cui al comma precedente.

Art. 24

Valutazione d'impatto ambientale

Nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti di opere comportanti trasformazioni del territorio devono essere corredati da adeguata documentazione atta a consentirne la valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 25

Coltivi di modesta estensione

Sino a quando la zonizzazione del Parco non sarà riportata su cartografia più adeguata, le aree attualmente utilizzate ai fini agricoli, che risultino ricadenti sul segno grafico di confine tra la zona "A" e la zona "B", in considerazione del fatto che la cartografia in scala 1:25.000, sulla quale è visualizzata la zonizzazione, non ne consente la precisa individuazione, devono intendersi escluse dalla zona "A" ed incluse nella zona "B".

Art. 26

Norma transitoria

Fino alla costituzione del comitato tecnico scientifico i pareri di competenza previsti dal presente regolamento sono rilasciati dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

(2010.40.2752)007

DECRETO 23 settembre 2010.

Approvazione di variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Lascari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visti i decreti n. 323 del 13 aprile 2007 e successivo decreto di rettifica n. 524 del 13 giugno 2007, con i quali è stato approvato il P.R.G. del comune di Lascari;

Visto il foglio n. 13729 del 28 ottobre 2009, con il quale il comune di Lascari ha trasmesso la documentazione inerente la variante alle N.T. di A. del Piano regolatore generale – giusta delibera del consiglio comunale n. 25 del 5 giugno 2009, per il successivo esame di competenza di questo dipartimento;

Vista la nota prot. n. 24701 del 9 aprile 2010, con la quale questo Assessorato ha richiesto chiarimenti e integrazione della suddetta documentazione;

Visto il foglio sindacale prot. n. 5345 del 5 maggio 2010 assunto al protocollo n. 34125 di questo Assessorato in data 21 maggio 2010, con il quale è stato dato esito alla richiesta di integrazione;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 25 del 5 giugno 2009;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista l'attestazione del segretario comunale di avvenuta pubblicazione dall'11 settembre 2009 al 2 ottobre 2009;

Vista l'attestazione del segretario comunale di avvenuta regolare pubblicazione con evidenziato che nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni alla variante datata 27 ottobre 2009;

Visto il parere n. 6 del 21 giugno 2010, espresso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall'U.O. 3.2/DRU di questo Assessorato, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Considerato che la variante di che trattasi, di cui alla deliberazione consiliare n. 25 del 5 giugno 2009, intende apportare sostanzialmente due modifiche:

1) all'art. 22 delle N.T. di attuazione avente titolo "sottozona C4" al secondo comma dopo la parola "attraverso" viene cassata la frase "il rilascio di singole concessioni e al rispetto delle seguenti norme" e viene inserita la frase "piani di lottizzazione di cui all'art. 9 e seguenti della legge regionale n. 71/78 e, salvo ulteriori prescrizioni derivanti dalla normativa antisismica, l'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti norme:"

– nello stesso articolo 22 delle N.T. di attuazione viene inserito, assieme alle altre prescrizioni, il lotto minimo pari a mq 3000 e l'aggiunta dopo l'ultimo comma dei seguenti ulteriori commi: "Per i lotti fiancheggianti pubbliche strade e che presentano le caratteristiche di lotti interclusi, l'edificazione è consentita mediante il rilascio di singola concessione con l'obbligo di reperire al loro interno e cedere al comune le aree da destinare ad attrezzature calcolate nella misura prevista dal D.M. 2 aprile 1968, n. 14444.

Per le destinazioni d'uso ammesse nella presente sottozona si rimanda all'art. 11 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G."

2) "Togliere il vincolo espropriativo dell'area attrezzata con destinazione "Mercato di quartiere" consentendo l'intervento del privato e non variando la destinazione d'uso della stessa".

La variazione all'art. 22 si condivide con la prescrizione che oltre a definire il lotto minimo (pari a mq 3000) si aggiunga anche la seguente dicitura: "La superficie minima di intervento deve estendersi all'intera zona omogenea"; con la precisazione che l'intervento attuativo a cui assoggettare la zona omogenea dovrà prevedere al suo interno le attrezzature funzionali (DM 1444/68).

Per quanto riguarda la modifica del 2) punto, si rappresenta che a parere di questo servizio non sussiste la variante urbanistica, in quanto l'area individuata con il simbolo "M" cioè "Mercato di quartiere" non essendo regolamentata da normativa specifica, la stessa rientra nelle modalità indicate dall'art. 36 "Modalità di attuazione dei servizi" delle N.T. di attuazione, lo stesso difatti prevede che ... "Tutti i servizi e le attrezzature... possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici ovvero anche da privati...".

Pertanto, pur non rilevando i presupposti della variante si ritiene di dover precisare che codesto comune deve garantire l'uso pubblico delle attrezzature realizzate, per le finalità sociali a cui essa è destinata.

Per tutto quanto sopra in premessa, visto e considerato questa U.O. 3.2 è del parere che la variante al PRG con annesso regolamento edilizio adottata con delibera di C.C. n. 25 del 5 giugno 2009 sia meritevole di approvazione con le prescrizioni sopra riportate»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 6 del 21 giugno 2010 reso dall'U.O. 3.2/DRU di questo Assessorato;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 6 del 21 giugno 2010 reso dall'U.O. 3.2/DRU, è approvata la variante al vigente P.R.G. e la modifica all'art. 22 delle norme di attuazione del comune di Lascari, adottata con delibera consiliare n. 25 del 5 giugno 2009.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 6 del 21 giugno 2010 reso dall'U.O. 3.2/DRU;
2. delibera consiliare n. 25 del 5 giugno 2009;
3. stralcio delle norme tecniche di attuazione contenenti le parti da cassare negli articoli oggetto di modifica;
4. sralcio delle norme tecniche di attuazione contenenti le parti da inserire negli articoli oggetto di modifica;
5. stralcio catastale con evidenziate le particelle interessate dalla variante;
6. stralcio dello strumento urbanistico vigente con evidenziata l'area oggetto di variante urbanistica;
7. stralcio dello strumento urbanistico con la variante apportata;
8. relazione tecnica del responsabile dell'area.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Lascari resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 settembre 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.39.2676)114

DECRETO 23 settembre 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Modica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 67714 del 17 dicembre 2009, pervenuto il 12 gennaio 2010 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 1235, con il quale il comune di Modica ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente relativa all'assegazione di destinazione urbanistica di un'area ubicata in c/da Pozzillesi, proposta dalla ditta Malfa Donata;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 19801 del 9 aprile 2010, pervenuto il 26 aprile 2010 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 4 maggio 2010 al n. 30578, con il quale il comune di Modica ha dato riscontro alla nota di questo Assessorato prot. n. 16879 dell'8 marzo 2010;

Vista la delibera consiliare n. 23 del 22 aprile 2008 avente ad oggetto: "Assegnazione della destinazione urbanistica in variante al P.R.G. vigente ad area ubicata in Modica, c/da Pozzillesi. Ditta Malfa Donata";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 23 del 22 aprile 2008;

Vista l'attestazione datata 16 dicembre 2009, a firma del segretario generale del comune di Modica in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

Visto il parere, prot. n. 6624 del 20 marzo 2009, reso favorevolmente dall'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, in merito alla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 26 del 7 giugno 2010, con la quale l'U.Op. 5.4/DRU ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 22 del 31 maggio 2010, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in ordine alla variante in argomento, che parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...»

Rilevato che:

Il comune di Modica è dotato di piano regolatore generale approvato con decreti n. 16/1977 e n. 143/1977, i cui vincoli preordinati all'espropriazione, ex art. 1, legge regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data del 31 dicembre 1993.

Così come si evince dalla documentazione pervenuta, l'istante ditta Malfa, con atto di diffida e messa in mora del 17 maggio 2006, aveva chiesto all'amministrazione comunale di conferire la destinazione urbanistica di zona